

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1350 del 15/03/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA WORGAS BRUCIATORI SRL (Imp. v. DELLA FORNACE N. 7) FORMIGINE (MO). Rif. Prot. n. 2386/2016 SUAP Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Rif. Prat. n. 30740/2016 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1416 del 15/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno quindici MARZO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA WORGAS BRUCIATORI SRL (Imp. v. DELLA FORNACE N. 7) FORMIGINE (MO).

Rif. Prot. n. 2386/2016 SUAP Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.

Rif. Prat. n. 30740/2016 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 7/10/2016 la Ditta WORGAS BRUCIATORI SRL, avente sede legale in comune di Formigine (MO), v. Della Fornace n. 7, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Formigine, v. Della Fornace n. 7, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 12/10/2016 con prot. n. 18970, relativa ai titoli ambientali Aria e Impatto Acustico;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione di bruciatori per caldaie ad uso riscaldamento;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Aria e Impatto Acustico, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 559 del 10/11/2015;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Formigine, prot. n. 25045 del 11/11/2016, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, come da istruttoria tecnica prot. n. 22400 del 2/12/2016, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 20459 del 7/11/2016;
- parere favorevole, con prescrizioni, relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Formigine con prot. n. 26386 del 25/11/2016;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) **di modificare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta WORGAS BRUCIATORI SRL per l'impianto ubicato in comune di Formigine, V. Della Fornace n. 7, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06

Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;
--------	---

2) di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 15/3/2017 con scadenza al 15/3/2032;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Formigine

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ARIA

Ditta WORGAS BRUCIATORI SRL (Imp. v. DELLA FORNACE N. 7) FORMIGINE (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta WORGAS BRUCIATORI SRL, svolgente attività di produzione di bruciatori per caldaie ad uso riscaldamento, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Formigine, v. Della Fornace n. 7.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 12/10/2016, nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la eliminazione dei punti di emissione n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 e 14;
- la continuazione, senza variazioni, delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione da 18 a 22, da n. 23 a 30;
- la modifica del lay out dei punti di emissione n. 1, 3A, 15, 16, 17 e 31;
- la modifica del punto di emissione n. 3B (Linea premix e attrezzatura piano terra) con aggiunta di un nuovo taglio al plasma (avente portata pari a 4000 Nmc/h) con funzionamento alternato al taglio al plasma esistente;
- la installazione dei nuovi punti di emissione n. 6A (reparto tubolari – operazioni riscaldamento -100 KW) e n. 8A (area vitogas – saldatura/puntatura);
- il seguente consumo di materie prime:

- vernice a polvere	4,5	t/anno
- filo di saldatura	1,2	t/anno
- elettrodi di saldatura	2.000	pz/anno
- olio lubrificante	150	l/anno
- alcool per lavatrice sottovuoto	10	l/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Formigine con prot. n. 25045 del 11/11/2016, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 22400 del 2/12/2016, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta WORGAS BRUCIATORI SRL è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Formigine, v. Della Fornace n. 7, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - OFFICINA PROTOTIPI

(saldatura, lavorazioni meccaniche, tempra piccoli pezzi)

portata massima	4000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 3A - Linea Produzione - ATTREZZERIA PIANO TERRA

portata massima	7000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE su lavorazioni a secco (4.000 Nmc/h)

PUNTO DI EMISSIONE N. 3B - LINEA PREMIX, 2 PLASMA (funzionanti alternativamente) E ATTREZZERIA PIANO TERRA

portata massima	25000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE su tagli al plasma (4.000 Nmc/h)

PUNTO DI EMISSIONE N. 6A – REPARTO TUBOLARI – OPERAZIONI RISCALDO (100 KW)

portata massima	20000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 8A – AREA VITOGAS – SALDATURA/PUNTATURA

portata massima	2200	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - BRUCIATORE A METANO CABINA DI VERNICIATURA 232 kw

portata massima	n.d.	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	12	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - CABINA DI VERNICIATURA POLVERE

portata massima	3000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 17 - FORNO DI COTTURA VERNICIATURA A POLVERE

portata massima	1000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 - GENERATORE DI CALORE 300 KW alimentato a gas metano
(impianto termico civile < 3MW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - GENERATORE DI CALORE 300 KW alimentato a gas metano
(impianto termico civile < 3MW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 20 - GENERATORE DI CALORE 200 KW alimentato a gas metano
(impianto termico civile < 3MW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 21 - GENERATORE DI CALORE 115 KW alimentato a gas metano

(impianto termico civile < 3MW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - GENERATORE DI CALORE UFFICI alimentato a gas metano
(impianto termico civile < 3MW)

PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - LIFE TEST
(attività in deroga di cui all'art. 272 c. 1)

PUNTO DI EMISSIONE N. 24 - LAB. PROVE GRANDE POTENZA
(attività in deroga di cui all'art. 272 c. 1)

PUNTO DI EMISSIONE N. 25 - LAB. PROVE GRANDE POTENZA
(attività in deroga di cui all'art. 272 c. 1)

PUNTO DI EMISSIONE N. 26 LABORATORIO AP
(attività in deroga di cui all'art. 272 c. 1)

PUNTO DI EMISSIONE N. 27 - LABORATORIO AP
(attività in deroga di cui all'art. 272 c. 1)

PUNTO DI EMISSIONE N. 28 - CONTROLLO QUALITA'

portata massima	1800	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 29 - POSTAZIONI RICARICA MULETTI

portata massima	950	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 30 - PUNTATRICI

portata massima	3000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 31 - LAVATRICE SOTTOVUOTO (a ciclo chiuso)

portata massima	n.d.	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	04	h/g

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.
- Relativamente alle emissioni n. 6A (portata e polveri), 8A (portata e polveri), su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Entro 30 giorni dalla effettuazione del primo autocontrollo annuale, eseguito dopo la data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, dovranno essere trasmessi i risultati relativi ai punti di emissione n. 3B, 16 e 17, tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es:
----------------------	---

	carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169

Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI EN 15058 UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1 (portata e polveri), 3A (portata e polveri), 3B (portata e polveri), 6A (portata e polveri), 8A (portata e polveri), 16, 17 e 30 (portata e polveri).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta WORGAS BRUCIATORI SRL (Imp. v. DELLA FORNACE N. 7) FORMIGINE (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta WORGAS BRUCIATORI S.R.L., nell’insediamento di FORMIGINE, VIA DELLA FORNACE n. 7, svolge attività di produzione di bruciatori per caldaie da riscaldamento.

Così come è descritto nella valutazione d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della L. 447/95, l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’uso di sorgenti di rumore, si ha pertanto la seguente configurazione complessiva:

- **Sorgente S1** - n°2 generatori di calore per nastri radianti tipo Fraccaro Girad, mod. GSR 300.1, a gas metano, potenza 200÷300 kW, alimentazione 400V - 3000W, dim.993x1048x866 mm (LxPxH). Sorgenti sonore poste sulla copertura del fabbricato, ad altezza pari a 12 metri circa, con posizionamento come da particolare riportato nella tavola X.2. **I generatori sono considerati funzionanti 24 ore su 24.** Le sorgenti sono considerate di tipo puntiforme, con propagazione semisferica in campo libero;

- **Sorgente S2**: generatore di calore per nastri radianti tipo Fraccaro Girad, mod. GSR 200.1, a gas metano, potenza 150÷200 kW, alimentazione 230V - 1100W, dim. 814x998x798 mm (LxPxH). Sorgente sonora posta sulla copertura del fabbricato, ad altezza pari a 12 metri circa, con posizionamento come da particolare riportato nella tavola X.2. **I generatori sono considerati funzionanti 24 ore su 24.** Le sorgenti sono considerate di tipo puntiforme, con propagazione semisferica in campo libero;

- **Sorgente S3:** generatore di calore per nastri radianti tipo Fraccaro Girad, mod. GSR 100.1E, a gas metano, potenza 80÷115 kW, alimentazione 230V - 1100W, dim. 819x1000x796 mm (LxPxH). Sorgente sonora posta sulla copertura del fabbricato, ad altezza pari a 12 metri circa, con posizionamento come da particolare riportato nella tavola X.2. **I generatori sono considerati funzionanti 24 ore su 24.** Le sorgenti sono considerate di tipo puntiforme, con propagazione semisferica in campo libero;
- **Sorgente S4:** compressore d'aria recuperato dall'attività esistente, tipo Atlas Copco, portata 16.000 l/min; sorgente sonora posta sul lato est del capannone, all'interno di apposito locale compressori realizzato con struttura portante metallica e tamponamenti in pannello tipo sandwich di spessore 4 cm. Il compressore **funziona in periodo diurno** inoltre, il locale compressori è stato considerato un'unica sorgente emittente;
- **Sorgente S5:** compressore d'aria, tipo Atlas Copco, mod. 132 VSD, portata massima 27.000 l/min, pressione 13 bar, potenza 132 kW, dim. 3386x1886x2010 mm (LxPxH). Sorgente sonora posta sul lato est del capannone, all'interno di apposito locale compressori realizzato con struttura portante metallica e tamponamenti in pannello tipo sandwich di spessore 4 cm Il compressore funziona in periodo diurno inoltre, il locale compressori, è stato considerato un'unica sorgente emittente;
- **Sorgente S6:** n°1 essiccatore, tipo Atlas Copco, mod. FD600, pressione massima 13 bar, potenza 4,6 kW. Sorgente sonora posta sul lato est del capannone, all'interno di apposito locale compressori realizzato con struttura portante metallica e tamponamenti in pannello tipo sandwich di spessore 4 cm Il compressore **funziona in periodo diurno** inoltre, il locale compressori, è stato considerato un'unica sorgente emittente;
- **Sorgente S7:** gruppo frigo (refrigeratore d'acqua, condensato ad aria) da esterno marca Ferroli, mod. RGAIRVBAX180.2, Potenza Frigorifera 169 KW, scelto nella versione EN (extra silenziosa) al fine di avere il massimo contenimento sonoro. L'allestimento extra silenzioso è ottenuto insonorizzando ulteriormente il vano compressori e riducendo la velocità di rotazione dei ventilatori con una sezione condensante maggiorata. Sorgente sonora posta a terra, su apposito basamento, in prossimità dell'accesso carraio attestato sul lato nord. Il gruppo frigo, nel periodo estivo, **funziona 24 ore su 24** e la sorgente è stata considerata di tipo puntiforme, con propagazione semisferica in campo libero;
- **Sorgente S8:** rumore proveniente dall'attività industriale svolta all'interno dei reparti produttivi e che sarà emesso all'esterno del nuovo fabbricato industriale attraverso le facciate. Per valutare tale sorgente sonora, si è analizzato il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) per esposizione al rumore dei lavoratori (Titolo VIII, Art. n.190 del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs n.106 del 03/08/09) datato settembre 2011, relativamente all'attività esistente condotta da Worgas in altro stabilimento produttivo all'interno degli stabilimenti produttivi "Worgas 1" di Via Coppi, "Worgas 2" di Via Cantalupo e "Worgas 3" di Via dell'industria. In particolare, nel nuovo stabilimento di Ubersetto:
 - **Sorgente S8_A:** sono installate sul lato est del reparto produttivo le presse provenienti dallo stabilimento "Worgas 1", le quali costituiscono le preponderanti sorgenti di rumore presenti all'interno del capannone industriale. Il suddetto D.V.R. riporta le seguenti 4 misure ambientali per il reparto presse: M24 = 82,2 dB(A), M25 = 84,2 dB(A), M26 = 83,2 dB(A), M27 = 84,1 dB(A). Pertanto, è stato considerato presente sulle pareti interne lati est e nord-est (sino all'altezza del reparto attrezzeria) in maniera semplificata ma comunque cautelativa un livello di pressione sonora costante pari a $L_{p,S8A} = 84,0$ dB(A), ai fini del calcolo della propagazione del rumore all'esterno. Tale rumore è presente nel periodo diurno, più l'intervallo orario che va dalle 5:30 alle 6:00 del mattino in cui le presse sono accese, ricadente nel periodo notturno. Il contributo sonoro delle presse è stato pertanto considerato presente **sia nel periodo diurno, sia nel periodo notturno**;
 - **Sorgente S8_B:** sul lato interno di tutte le altre pareti del reparto produttivo (più lontane dal reparto presse), è stato considerato presente in maniera semplificata ma comunque cautelativa un livello di pressione sonora costante pari a $L_{p,S8B} = 80,0$ dB(A). Tale valore rispecchia quanto indicato nel D.V.R. di Worgas relativamente ai livelli sonori presenti nei reparti con linee produttive (vedasi misure D.V.R. M36 = 80,3 dB(A), M37 = 79,2 dB(A), M38 = 78,8 dB(A)). Tale rumore è presente nel **periodo diurno**;
- **Sorgente S9:** rumore proveniente dall'elettroventilatore installato all'esterno del reparto officina prototipi, nel corsello a cielo libero posto fra il capannone produttivo e la palazzina uffici/laboratori, a circa 6 metri di altezza.

L'elettroventilatore è utilizzato per l'espulsione dei fumi provenienti da tale reparto. Trattasi di ventilatore marca Italsime Macchine Elettriche Srl, tipo TRU 400 B3, velocità massima ammissibile 3.000 giri/min, potenza 4 kWe, livello di potenza sonora dichiarato dal costruttore, misurato in campo libero, a temp. 15 °C, a 1,5 m di distanza e con entrambe le bocche canalizzate pari a $LW_{S9} = 75$ dB(A).

La sorgente **funziona in periodo diurno** ed è stata considerata di tipo puntiforme, con propagazione semisferica in campo libero;

- **Sorgente S10**: rumore proveniente dall'elettroventilatore installato all'esterno del reparto attrezzeria (lato nord fabbricato) ed utilizzato per l'espulsione dei fumi provenienti da tale reparto. Elettroventilatore marca Italsime Macchine Elettriche Srl, tipo TRU 450 B3, velocità massima ammissibile 2.960 giri/min, potenza 7,5 kWe, livello di potenza sonora dichiarato dal costruttore, misurato in campo libero, a temp. 15 °C, a 1,5 m e con entrambe le bocche canalizzate pari a $LW_{S10} = 78$ dB(A). La sorgente **funziona in periodo diurno**, ed è stata considerata di tipo puntiforme, con propagazione $\frac{1}{4}$ sferica in campo libero;

- **Sorgente S11**: rumore proveniente dall'elettroventilatore installato all'esterno del reparto attrezzeria (lato nord fabbricato) ed utilizzato per l'espulsione dei fumi provenienti dalla linea premix. Ventilatore marca Italsime Macchine Elettriche Srl, tipo TGR 1120 B3, velocità massima ammissibile 1.460 giri/min, potenza 45 kWe, livello di pressione sonora dichiarato dal costruttore, misurato in campo libero, a temp. 15 °C, a 1,5 m di distanza e con entrambe le bocche canalizzate pari a $LW_{S11} = 87$ dB(A). Al fine di limitare l'emissione di rumore, la sorgente è dotata di inverter che ne regola il numero di giri in base all'utilizzo delle macchine in reparto. La sorgente **funziona in periodo diurno**, ed è stata considerata di tipo puntiforme, con propagazione $\frac{1}{4}$ sferica in campo libero;

- **Sorgente S12**: rumore proveniente dall'elettroventilatore installato all'esterno dell'ufficio controllo (lato sud fabbricato), a circa 3 metri di altezza, ed utilizzato per l'espulsione dei fumi provenienti da un banco di controllo maglia presente in tale ufficio. Elettroventilatore marca Italsime Macchine Elettriche Srl, tipo TRU 400 B3, velocità massima ammissibile 3.000 giri/min, potenza 4 kWe, livello di pressione sonora dichiarato dal costruttore, misurato in campo libero, a temp. 15 °C, a 1,5 m e con entrambe le bocche canalizzate pari a $LW_{S12} = 75$ dB(A). La sorgente **funziona in periodo diurno**, ed è stata considerata di tipo puntiforme, con propagazione semisferica in campo libero;

- **Sorgente S13**: ventilatore a servizio del reparto situato al primo piano dell'edificio. La sorgente **funziona in periodo diurno**, ed è stata considerata di tipo puntiforme;

- la ditta è inserita all'interno di una classe V, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;

- i ricettori sensibili più prossimi all'impianto / stabilimento / insediamento sono individuati in:

- recettore R1 costituito da un nucleo abitativo composto da n.4 edifici attestati su Via Giardini Sud e posti a circa 45 metri a nord-ovest rispetto all'area oggetto d'intervento. Tale recettore rientra in parte nella zona acustica di CLASSE III (aree di tipo misto) e, per la zona più vicina a Via Giardini, in CLASSE IV (aree di intensa attività umana). Vista l'ubicazione degli edifici rispetto alla nuova attività, lo studio sarà cautelativamente focalizzato alla verifica dei limiti previsti per la CLASSE III;
- recettore R2 costituito da un nucleo abitativo isolato, composto da n.4 edifici posti a circa 140 metri a nord rispetto all'area oggetto d'intervento; tale recettore rientra nella zona acustica di CLASSE III (aree extraurbane – zone agricole);

- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e/o differenziali per i ricettori considerati;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico della ditta WORGAS BRUCIATORI Srl in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere favorevole sulla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 20459 del 7/11/2016;

visto il parere favorevole, con prescrizioni, relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Formigine con prot. n. 26386 del 25/11/2016;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Formigine, via Della Fornace n. 7, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta WORGAS BRUCIATORI SRL, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona.
- 2) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.
- 3) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante.
- 4) Le sorgenti di rumore da installare / utilizzare, nonché le modalità di installazione / uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.